

Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo

Verbale n. 30 del 10/07/2024

Oggi 10 luglio 2024, il Collegio dei Revisori si è riunito in teleconferenza dalle rispettive sedi, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 22 del 25/05/2023, con decorrenza 02/06/2023, così composto:

- Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente, presente
- Dott. Valerio D'Amicodatri - Componente, presente
- Dott. Emanuele Verini - Componente, presente

con il seguente ordine del giorno:

- Giunta regionale. Costituzione Fondo risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) - anno 2024 - Art. 79 CCNL 2019-2021. Certificazione.

Il Collegio, sul punto posto all'ordine del giorno, relativamente alla documentazione ricevuta per posta elettronica certificata in data 27/06/2024, richiama le verifiche ed i controlli effettuati, e in data odierna,

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale del comparto Funzioni locali ed in particolare l'articolo 79 del CCNL 2019/2021, sottoscritto il 16/11/2022;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n.165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 1 e il Decreto del 03/09/20219;
- il D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare l'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

Raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo risorse decentrate del personale del Comparto della Giunta regionale per l'anno 2024 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1 comma 557 quater della legge n. 296/2006;

- i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

approva

l'allegata certificazione (n. 3/2024) alla costituzione del Fondo risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) - anno 2024 - Art. 79 CCNL 2019-2021 - del personale dipendente della Giunta regionale, come da allegato 1), da sottoscrivere digitalmente e depositare agli atti dell'Ente unitamente al presente verbale.

Non essendoci altri argomenti da trattare, si termina la riunione, previa stesura e lettura del presente verbale da sottoscrivere digitalmente e conservare agli atti del Consiglio regionale.

Firma digitale

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Valerio D'Amicodatri - Componente

Dott. Emanuele Verini - Componente

Si chiede che copia del presente verbale, corredato dell'allegata certificazione, sia trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Direttore della Direzione Amministrativa del Consiglio regionale, al Direttore della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi, al Direttore generale della Giunta regionale, al Direttore del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale, al Direttore del Dipartimento Risorse della Giunta regionale, al Dirigente del Servizio Bilancio della Giunta regionale, al Dirigente del Servizio Personale della Giunta regionale, al Dirigente del Servizio Ragioneria della Giunta regionale, al Dirigente del Servizio Organizzazione della Giunta regionale, al Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali del Consiglio regionale, al Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane del Consiglio regionale, al Presidente della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo.

Il presente verbale, corredato dell'allegata relazione, è depositato dal Presidente del Collegio dei Revisori:

- agli atti del Consiglio regionale all'indirizzo pec:
protocollo@pec.crabruzzo.it
- agli atti della Giunta regionale agli indirizzi pec:
dpa@pec.regione.abruzzo.it
drg@pec.regione.abruzzo.it
dpb011@pec.regione.abruzzo.it
dpb016@pec.regione.abruzzo.it
dpb014@pec.regione.abruzzo.it
- al Presidente della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo all'indirizzo pec:
abruzzo.controllo@corconticert.it



Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo

CERTIFICAZIONE N. 3/2024

Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente della Giunta regionale anno 2024. Certificazione.

Il Collegio dei Revisori della Regione Abruzzo, nelle persone del Presidente Dott.ssa Grazia Zeppa e dei Componenti Dott. Valerio D'Amicodatri e Dott. Emanuele Verini;

Richiamati:

- l'art. 8, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone ***“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”***;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dal D.Lgs.n.150/2009, in virtù del quale le Regioni possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ***“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.....”***;
- l'art. 40 bis del D.Lgs.n.165/2001, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs.n.150/2009, che dispone ***“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferi-***

mento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- il CCNL 2019/2021 del 16/11/2022, in particolare l'art. 79, commi 1 e 2, che prevede ai primi due commi *“1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018; b) un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 01/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. ... 2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018; b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa; c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs.n.219/2016. ...”;*
- i seguenti ulteriori commi del citato art. 79:
 - comma 3 *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3,*

comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. ...”;

- *comma 5 “Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. ...”;*
- *comma 6 “La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

Richiamati altresì:

- *il parere del Ministero dell’Economia e delle finanze prot. 257831/2018, il quale approfondisce su tutte le risorse accessorie poste in deroga ai limiti stabiliti dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017;*
- *l’art. 33, comma 1, ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*
- *il D.M. 03/09/2019 di attuazione all’art. 33, comma 1 del D.L. 34/2019, pubblicato nella G.U.n.258 del 04/11/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

Rammentato che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici “... nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”, norma abrogata dal D.Lgs.n.75/2017;

Visto altresì l'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;*

Preso atto che l'Ente nell'anno 2023 ha rispettato gli obblighi di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/06 ed i vincoli di finanza pubblica;

Vista la nota prot. n. 0246801/24 del 14/06/2024 avente ad oggetto *“Trasmissione determinazioni costituzione Fondo Comparto e Dirigenti Anno 2024”*, ricevuta tramite pec in data 27/06/2024, corredata della seguente documentazione:

- determinazione DPB011/419 del 29/04/2024 - Dipartimento Risorse Umane - Servizio Personale - Ufficio trattamento economico - avente ad oggetto *“Costituzione Fondo risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) - Anno 2023 - art. 79 C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2019-2021 del 16.11.2022”*, corredata dell'allegato prospetto;
- determinazione DPB011/446 del 24/05/2024 - Dipartimento Risorse Umane - Servizio Personale - Ufficio trattamento economico - avente ad oggetto *“Integrazione risorse decentrate - Anno 2024 - art. 79 C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2019-2021 del 16.11.2022”*; corredata dell'allegato prospetto;

Richiamato il PCA 4.2, punto 5.2, lett. a) che prevede «... *Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo. Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente»;*

Atteso che il citato PCA 4.2 prevede dunque che in caso di mancata costituzione del fondo entro il 31/12, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione le sole economie derivanti da risorse stabili con la conseguente perdita di quelle eventualmente previste di natura variabile, come ribadito dai numerosi orientamenti giurisprudenziali di Corte Conti;

Ritenuto che la costituzione del fondo, quale atto unilaterale, per la previsione del richiamato principio contabile applicato e per i numerosi orientamenti giurisprudenziali, deve ritenersi una fase distinta da quella successiva afferente la contrattazione integrativa, che si conclude con la certificazione da parte dell'Organo di controllo;

Esaminata la seguente documentazione:

- la determinazione DPB011/419 del 29/04/2024 del Dipartimento Risorse, Servizio Personale, Ufficio trattamento economico afferente la costituzione del fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2024, corredata del prospetto allegato;
- la determinazione DPB011/446 del 24/05/2024 con la quale si è proceduto ad integrare il fondo costituito con determinazione DPB011/419 del 29/04/2024 delle risorse art. 79, comma 3 del CCNL 2019/2021, ossia dell'0,22% del monte salari anno 2018, quantificato in

euro 93.683,00, corredata del prospetto allegato;

- il dettaglio di calcolo delle voci di cui all'art. 79, comma 1, lettere b), d), comma 1 bis;
- il prospetto di dettaglio delle economie derivanti dall'anno 2023 per l'ammontare complessivo di euro 688.333,11;
- le tabelle 12 e 13 del conto annuale 2018 per verificare la correttezza del calcolo del monte salari;
- il prospetto di calcolo delle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2023, compresa la quota di tredicesima mensilità;

Rammentato che sulla base del sopra richiamato comma 6 dell'art. 79 non sono assoggettabili al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 gli incrementi delle seguenti risorse decentrate:

- **euro 119.990,00** - comma 1 *“lett. b) un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 01/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5”*;
- **euro 161.328,05** - comma 1 lett. d) *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*;
- **euro 536.746,73** - comma 1-bis. *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 ...”*;

Preso atto, che il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs.n.75/2017 in sede di costituzione del fondo risorse decentrate del personale dipendente della Giunta regionale per l'anno 2024, sulla base delle determinazioni DPB011/419 del 29/04/2024 e DPB011/446 del 24/05/2024 risulta dimostrato come riportato nella sottostante tabella:

COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2024	DETERMINAZIONI N. 419/2024 E N. 446/2024
Risorse stabili	
Unico importo consolidato anno 2017 - Art. 67 CCNL 21/05/2018	13.944.673,72
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)	112.403,20
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b)	108.767,10
Ria e assegni ad personam personale cessato - Art. 67, co. 2, lett. c)	532.347,27
Art. 67, co. 2 lett. e)	2.240.032,94
Art. 67, co. 5 lett. a)	227.207,60
CCNL 2019/2021 - Art. 79, co. 1, lett. b)	119.990,00
CCNL 2019/2021 - Art. 79, co. 1, lett. d)	161.328,05
CCNL 2019/2021 - Art. 79, co. 1 bis	536.746,73
Totale risorse stabili	17.983.496,61
Risorse stabili non soggette al limite:	
Art. 67, co. 2 lett. e)	2.240.032,94
Art. 67, co. 5 lett. a)	227.207,60
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)	112.403,20
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b)	108.767,10
CCNL 2019/2021 - Art. 79, co. 1, lett. b)	119.990,00
CCNL 2019/2021 - Art. 79, co. 1, lett. d)	161.328,05
CCNL 2019/2021 - Art. 79, co. 1 bis	536.746,73
Totale risorse stabili non soggette al limite	3.506.475,62
TOTALE FONDO RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	14.477.020,99
Incremento risorse fondo EQ art. 7, comma 4, lettera U CCNL 2016-2018 da fondi precedenti	156.807,00
TOTALE FONDO RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE (A)	14.633.827,99
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	
Art. 79, comma 2, lett. b) incremento 1,20% m.s. 1997	476.431,73
Art. 79, comma 2 Ria cessati	11.602,85
TOTALE (B)	488.034,58
TOTALE FONDO LORDO RISORSE STABILI E VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (C=A+B)	15.121.862,57
DECURTAZIONI OPERATE	
Art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 - nota chiarimenti pec 21/12/2023	1.478.461,00
D.L. 16/2014 - DGR 120/2017 - nota chiarimenti pec 21/12/2023	40.283,00
TOTALE DECURTAZIONI (D)	1.518.744,00
TOTALE FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (E=C-D)	13.603.118,57
LIMITE FONDO ANNO 2016	12.555.323,81
ULTERIORE DECURTAZIONE DA OPERARE PER RISPETTO LIMITE 2016	1.047.794,76

Preso atto che con determinazione DPB011/446 del 24/05/2024 si è proceduto ad integrare il fondo costituito con determinazione DPB011/419 del 29/04/2024 delle risorse art. 79, comma 3 del CCNL 2019/2021, ossia dello 0,22% del monte salari anno 2018, quantificato in euro 93.683,00 - il cui calcolo è stato verificato da questo Collegio;

Preso atto che le risorse variabili ritenute non soggette al limite di legge risultano quantificate come riportato nella sottostante tabella:

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE DI LEGGE	
Art. 80, comma 1 somme residue anno precedente	688.333,11
Art. 79, comma 3, incremento risorse 0,22% monte salari 2018 (al netto della quota al Fondo EQ di euro 27.636,49)	66.046,51
Art. 79, comma 2, lett. a) incentivi tecnici	80.000,00
TOTALE	834.379,62

Preso atto che il riepilogo del fondo comprensivo delle risorse EQ, al netto delle decurtazioni di legge e delle ulteriori decurtazioni operate per il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs.n.75/2017, è così rappresentato:

RIEPILOGO	
TOTALE FONDO RISORSE STABILI	17.983.496,61
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE	488.034,58
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE	834.379,62
TOTALE FONDO ANNO 2023 (A)	19.305.910,81
DECURTAZIONI	
Art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 - nota chiarimenti pec 21/12/2023	1.478.461,00
D.L. 16/2014 - DGR 120/2017 - nota chiarimenti pec 21/12/2023	40.283,00
Decurtazione per errata applicazione Art. 8, comma 6, CCNL 11/04/2008 dal 2021 per 8 annualità	322.079,53
Decurtazione per errata applicazione Art. 8, comma 6, CCNL 11/04/2008 dal 2022 per 3 annualità	41.378,31
TOTALE DECURTAZIONI (B)	1.882.201,84
TOTALE FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI (A-B)	17.423.708,97
DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE ANNO 2016	1.047.794,76
RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO EQ	4.378.106,00
TOTALE FONDO NETTO	11.997.808,21
RISORSE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO EQ	4.562.549,61
TOTALE FONDO DA DESTINARE	16.560.357,82

Rilevato che il Servizio Personale, Ufficio Trattamento economico, ha tenuto conto di quanto segnalato dal Collegio nel verbale n. 29/2023 in occasione dell'esame della destinazione delle risorse decentrate anno 2023, sottoponendo a certificazione per l'anno 2024 la prima fase afferente la costituzione del fondo, tuttavia si segnala la necessità di produrre, in allegato, anche in sede di costituzione una relazione illustrativa delle singoli voci che compongono il fondo di natura stabile e variabile soggetta e non soggetta al limite di legge, in quanto il prospetto attualmente in uso da parte del Servizio Personale, allegato alle determinazioni di costituzione, è sintetico e non analitico;

Vista la nota del Dirigente del Servizio Personale, prot. n. 279053/24 del 04/07/2024, con la quale sono stati comunicati al Servizio Bilancio e al Servizio Ragioneria i prospetti relativi alla ripartizione per capitoli delle poste da assegnare alle risorse decentrate sul bilancio 2024 al fine di ottenere l'attestazione di copertura finanziaria sul bilancio 2024-2026, anno 2024, come richiesto dal Collegio dei Revisori in corso di istruttoria;

Vista la nota del Dirigente del Servizio Bilancio, prot. n. 286168/24 del 10/07/2024, ricevuta tramite pec in pari data, avente ad oggetto "Verifica degli stanziamenti di spesa a copertura degli oneri afferenti al fondo risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - personale di comparto e personale dirigenziale. Annualità 2024", con la quale è stata attestata la copertura finanziaria degli oneri afferenti il fondo del personale dipendente di cui alla determinazione DPB011/446 del 24/05/2024 per un ammontare complessivo di euro 16.560.357,71;

Visto e richiamato:

- il CCNL 2019/2021 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
- gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;
- il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati, in particolare il n. 4/2;

IL COLLEGIO

tenuto conto di quanto esposto, segnalato ed evidenziato nella presente certificazione che deve trovare un riscontro nelle procedure interne adottate;

CERTIFICA

la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente della Giunta regionale per l'anno 2024 nel rispetto dei vigenti limiti normativi posti dall'art. 23, comma 2, D.Lgs.n.75/2017 e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2024 - evidenziando i seguenti elementi:

- risorse complessive da destinare, al netto delle decurtazioni operate come sopra illustrate e al lordo delle risorse per retribuzioni di posizione e di risultato EQ di euro 16.560.357,82
- risorse stabili e variabili soggette al limite di legge di euro 12.555.323,81
- risorse variabili non soggette al limite di legge di euro 834.379,62.

Firma digitale

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Valerio D'Amicodatri - Componente

Dott. Emanuele Verini - Componente